

COMUNE DI PATTADA

REGOLAMENTO COMUNALE per il servizio di noleggio con conducente (Approvato con delibera C.C. n. 48 del 26.11.2004 e n. 37 del 24.07.2012)

ALLEGATO alla delibera di Consiglio Comunale n.22 del 26.4.2018

CAPO I LINEE GUIDA

Art. 1 Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati presso il Dipartimento trasporti terrestri (D.T.T.), sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato dalle leggi che regolano la materia:

R.D. 18 giugno 1931, n. 733 e 6 maggio 1940, n. 635

D.M. 18 aprile 1977 e 23 dicembre 2003

L.R. 30.8.1991, n. 32

Decreto 20 dicembre 1991, n. 448

Legge 264/1991

Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "nuovo codice della strada" e successive disposizioni correttive ed integrative

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

L.11-8-2003 n.218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

L.R. 07-12-2005 n. 21 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna".

L.R. 24/2016

Deliberazione G.R. 10/42 del 12/03/2010

Deliberazione G.R. 25/38 del 01/07/2010

Art. 2 Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.

Il numero (attualmente cinque autovetture fino a 9 posti compreso il conducente), relativamente alle autovetture, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e sua distribuzione nel territorio;
- la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
- offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale nei termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
- integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;
- le attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
- offerta di strutture ricettive e presenze turistiche.

Art. 3 Licenza comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente, il titolare di autorizzazione rilasciata a seguito del bando di cui all'art. 6 e ss. del presente regolamento, attiva l'apposito procedimento SUAPE di cui alla L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016, e salvi gli ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza.

Possono attivare il procedimento SUAPE ed esercitare l'attività di noleggio i soggetti giuridici di cui all'art. 7 della L. n. 21/1992 e l'attività è esercitata presso la rimessa della quale deve essere garantita la disponibilità sulla base di valido titolo giuridico nonché in conformità alla stessa legge.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.

In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate le autorizzazioni stesse durano sino alla loro normale scadenza. Il numero di detti autoveicoli potrà essere ripartito con deliberazione del Consiglio Comunale tra la frazione di Bantine ed il centro di Pattada.

Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.

La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

Art. 4

Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti

Salvo quanto disposto dal codice della strada è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

Per infrazione al presente divieto, l'Autorità comunale può disporre la revoca dell'autorizzazione.

CAPO II L'AUTORIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6

Modalità di assegnazione

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si è resa disponibile l'autorizzazione ed è pubblicato all'albo pretorio del Comune e negli altri consueti luoghi pubblici

Art. 7

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

1. numero autorizzazioni da assegnare
2. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
3. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli
4. indicazione dei titoli in base ai quali si dichiara la diponibilità del mezzo da adibire al servizio e della rimessa nella sede del comune o l'impegno ad acquisirla
5. indicazione del termine per la presentazione delle domande
6. indicazione del termine di chiusura dell'istruttoria e di approvazione della graduatoria

Art. 8 Punteggi

Ai fini di formazione della graduatoria di merito sono valutabili i seguenti titoli organizzati in due categorie, per l'attribuzione di punti **fino a n. 30**:

I^ TITOLI DI SERVIZIO (fino a punti 20)

a) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti o impresa esercente il trasporto pubblico - punti 0,50/semestre

b) servizio prestato in qualità di titolare di impresa che gestisce il noleggio con conducente - punti 1,50/semestre

II^ STATO DEL MEZZO (fino a punti 10)

a) anno di immatricolazione del veicolo, punteggio massimo 10 (punteggio massimo attribuito per il veicolo immatricolato nell'anno di richiesta della licenza) a scalare 2 punti in meno per ogni anno di immatricolazione del veicolo, fino a 0 punti per un veicolo di oltre 5 anni.

A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale anzianità relativa al possesso della patente.

Art. 9
Domanda per esercitare il servizio

L'esercizio dell'attività è consentita al vincitore del concorso pubblico ed a seguito dell'attivazione dell'apposito procedimento SUAPE secondo le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 e mediante la modulistica di riferimento prevista per la relativa pratica.

Art. 10
Assegnazione e rilascio autorizzazione

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti ed elencato nel bando di concorso.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio verrà applicato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 21/92. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Art. 11
Cause di impedimento al rilascio della licenza

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

- a) non avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di adeguata autorimessa nel Comune,
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
- e) non avere dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso

Art. 12
Durata licenza

La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 13 – 14 e 15.

Art. 13
Gestione del servizio - Trasferimento della licenza

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del funzionario responsabile, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e, comunque, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 della L. 21/1992.

Art. 14
Inizio del servizio

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 15
Sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamenti diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal funzionario responsabile sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale D.T.T. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

Art 16 Revoca della licenza

La licenza comunale di esercizio viene revocata con atto del funzionario responsabile, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito e con orari e tariffe prestabilite;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie
- g) quando sia intervenuta, condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità Comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte,

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale D.T.T. per la conseguente revoca della carta circolazione.

Art. 17 Decadenza della licenza

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il funzionario responsabile di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento.

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto nell'art. 10;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato l'Ufficio provinciale D.T.T. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

CAPO III AUTOVEICOLI Art. 18

Il servizio di noleggio con conducente è esercitato con veicoli aventi caratteristiche definite dal vigente Codice della strada, approvato con D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n°495/1992 e successive modifiche. Tutti i veicoli adibiti al servizio di cui trattasi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle ecc..).

Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale una targa di dimensioni cm.22x11 con la scritta "NOLEGGIO" unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altre dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune

Art. 19

Verifica e revisione degli autoveicoli

E' costituita una Commissione Comunale composta da: Sindaco o suo delegato quale Presidente, da due Consiglieri Comunali (espressione della maggioranza e minoranza) e da due rappresentanti delle Organizzazioni Provinciali e/o regionali di categoria del settore. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte di detta Commissione che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art. 2 D.M. 18 aprile 1977) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R.19.6.1979, n. 348).

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio del D.T.T. ed altresì alla Regione Sardegna.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art. 14. Qualora l'autoveicolo sia di prima immatricolazione e le caratteristiche siano superiori a quella precedente il funzionario responsabile può, a suo giudizio, non convocare la Commissione

Art. 20

Sostituzione dell'autoveicolo

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal funzionario responsabile alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 17. Qualora l'autoveicolo sia di prima immatricolazione e le caratteristiche siano superiori a quella precedente il funzionario responsabile può, a suo giudizio, non convocare la Commissione.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 21

Contachilometri

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri, generale e parziale, sul quale l'Autorità Comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 22

Tariffe

Nel rispetto dei criteri fissati a livello nazionale e/o regionale per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

Gli importi di cui al comma 1, devono essere depositati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'Ufficio comunale

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati

La Commissione di cui all'art. 19 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate

Qualora la Commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell'autoveicolo è inferiore o superiore alla tariffa depositata presso gli uffici Comunali provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al funzionario responsabile l'adozione del provvedimento di revoca della licenza ai sensi del punto 1 dell'art. 14.

In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

Art. 23

Interruzione del servizio

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato

Art. 24

Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 25

Facoltà per le autovetture di stationamento aree pubbliche

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio devono avvenire o nella rimessa o negli stazionamenti di cui al comma successivo, fatta salva l'ipotesi di una pluralità di prestazioni regolarmente registrate nel foglio di servizio, relative all'effettuazione di ulteriori servizi, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.

Le località di stationamento sono le seguenti:

- Frazione Bantine;
- Via Duca D'Aosta (Su Soziu)
- Piazza Francesco Crispi (San Giovanni);

Esse non sono coincidenti con capilinea o con posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea.

In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 26

Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio, ivi compreso il foglio di servizio come previsto dall'art. 180 del codice della strada e che dovrà contenere almeno i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio, ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il contachilometri o il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 27

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;

- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 28 Contravvenzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di attuazione, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 29 Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni del Consiglio Comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art. 1.

- #### Art. 30
- Il Comune provvederà a pubblicizzare negli esercizi pubblici ed all'albo pretorio:
1. luoghi di stazionamento
 2. veicoli autorizzati
 3. elenco noleggiatori con numeri telefonici
 4. numero telefonico del Comune per segnalazione eventuali disservizi

Art. 31 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni della legge comunale e provinciale e norme attinenti, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.